



COMUNE DI CASTELBUONO

Città Metropolitana di Palermo

REG. ORD. N. 63 DEL 11/06/2019

IL SINDACO (DISCIPLINA PICCOLI TRATTENIMENTI)

PREMESSO che i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel periodo estivo sono soliti organizzare piccoli trattenimenti musicali;

VISTO il comma 2 dell'art. 13 "Modifiche al T.U.L.P.S. del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" che ha abrogato il secondo comma dell'art. 124 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. inerente l'art. 69 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

CONSIDERATO CHE:

l'abrogazione del citato articolo 124, unitamente alla liberalizzazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi consente di svolgere liberamente senza limitazioni d'orario qualsiasi attività di intrattenimento musicale (concertini, karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j.) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per eventi fino ad un massimo di 200 persone;

questa Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico delle attività di P.E. ed attività similari poiché, con la loro presenza, offrono ai residenti e/o turisti, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari che comportano emissioni sonore all'esterno dei locali medesimi e che si protraggono oltre i consueti limiti orari notturni, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali sottraendoli ad effettuare trasferte in automobile per raggiungere ritrovi situati in altre località;

tali attività non solo risultano idonee a concretare effetti negativi sul riposo delle persone, ma sono, altresì, suscettibili di costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;

i locali pubblici (es.: bar, ristoranti, hotel, chioschi e similari) si trovano quasi tutti ubicati all'interno del centro storico, caratterizzato da una notevole densità abitativa, specie nei mesi estivi;

TENUTO CONTO che gli spettacoli ed intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi (piano bar, piccoli concerti, karaoke, diffusione di musica dal vivo, cabaret, ecc.) devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, nonché a quelle contenute negli artt. 68 e 69 TULPS;

RILEVATO che lo svolgimento delle attività suddette, svolte con amplificazione all'aperto, possono comportare il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia;

RITENUTO che lo svolgimento di dette attività musicali debba essere maggiormente coordinato al fine di prevenire e limitare il disturbo ai residenti e ospiti del territorio generato dal susseguirsi di manifestazioni, anche di breve durata, soprattutto durante il periodo di riferimento notturno;

RITENUTO, altresì, opportuno individuare le norme di disciplina delle attività di intrattenimento e il sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di violazione della presente Ordinanza;

RICHIAMATO in proposito per quanto riguarda le emissioni sonore, il D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215 avente per oggetto: "Regolamento recante Norme per la regolazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi";

VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO il D.Lgs. n. 480 del 13.07.1994;



VISTA la Legge quadro 26.10.1995 n. 447;

VISTA la legge quando sull'inquinamento acustico la quale attribuisce ai comuni la facoltà di autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 comma 3 lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Il titolare o il gestore del pubblico esercizio che intende svolgere l'attività di piccoli trattenimenti (es. concertini, karaoke, cabaret ecc.) deve comunicare a questo Ente tramite SUAP, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) :
 - almeno tre giorni prima dall'inizio dell'attività, nel caso in cui l'attività stessa si svolge all'interno di spazi autorizzati e/o dati in concessione;
 - almeno 6 giorni prima dall'inizio dell'attività, nel caso in cui si richiedono nuovi spazi e/o la chiusura di strade o spazi pubblici.
2. L'attività di piccoli trattenimenti nel periodo compreso tra il 15.06.2019 ed il 30.09.2019 deve essere svolta nel rispetto del seguente orario:
 - dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno seguente nel rispetto dei limiti fissati dalla legge a tutela dell'inquinamento acustico (65 decibel dalle ore 06:00 alle ore 22:00 – 55 decibel dalle ore 22:00 alle ore 06:00).
3. L'esercizio dell'attività di piccoli trattenimenti all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alle seguenti prescrizioni:
 - che i locali sede dell'attività non sono allestiti in modo da configurare una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, ovvero non sono resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico;
 - che non viene imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;
 - che l'attività di trattenimento si svolge in occasione della normale attività di somministrazione;
 - che non si applicano aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
 - che nel locale non vi sono spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
 - che il locale non pubblicizza gli avvenimenti di spettacolo;
 - che l'attività si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, ferme restando le ipotesi sanzionate da norme di legge nonché le sanzioni penali previste dal C.P., sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

AVVERTE

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Castelbuono ed al Comando Polizia Municipale di Castelbuono.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

IL SINDACO
Mario Cicero